DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1998

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di BAS 620H (tepraloxydim), S-metolachlor e SZX 0722 (iprovalicarb) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(1998) 2368]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/512/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/47/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate richieste volte ad ottenere l'inclusione di tre sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

considerando che l'11 settembre 1997 la società BASF AG ha presentato alle autorità spagnole un fascicolo riguardante la sostanza attiva BAS 620H (tepraloxydim);

considerando che il 1° agosto 1997 la società Novartis Agro NV ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la sostanza attiva S-metolachlor;

considerando che il 30 marzo 1998 la società Bayer AG ha presentato alle autorità irlandesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva SZX 0722 (iprovalicarb);

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che i fascicoli riguardanti il BAS 620H (tepraloxydim), il S-metolachlor e lo SZX 0722 (iprovalicarb) sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 21 aprile 1998;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che la Spagna proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante la BAS 620H (tepraloxydim), che il Belgio proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il S-metolachlor e che l'Irlanda proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante lo SZX 0722 (iprovalicarb);

considerando che la Spagna, il Belgio e l'Irlanda presenteranno senza indugio alla Commissione, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive e alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

[1] GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 50.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

1) fascicolo trasmesso dalla società BASF AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del BAS 620H (tepraloxydim) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 21 aprile 1998;
2) fascicolo trasmesso dalla società Novartis Agro NV alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del S-metolachlor come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 21 aprile 1998;
3) fascicolo trasmesso dalla società Bayers AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dello SZX 0722 (iprovalicarb) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 21 aprile 1998.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione